

151 Concorso dei creditori -A	rt. 51 (Divieto di a	zioni esecutive e caı	utelari individuali)
Regio Decreto 16 marzo 1942	, n. 267 -		

Art. 151 Concorso dei creditori

- 1. La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore.
- 2. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge.
- 3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 150.

---- precedente normativa di riferimento

Art. 52 (Concorso dei creditori). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito.

Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonchè ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge.

Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 51.

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonchè alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Documenti collegati:

<u>Opposizione alla stima dell'indennità di esproprio – Cass. n. 10111/2021</u> Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - Opposizione alla stima

www.foroeuropeo.it Pagina 1 / 4 Phoca PDF



151 Concorso dei creditori -Art. 51 (Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

dell'indennità di esproprio - Fallimento in corso di causa del beneficiario dell'espropriazione - Sentenza della Corte d'appello - Inopponibilità alla massa - Fondamento. In tema di insinuazione al passivo,

Ammissione al passivo - Insinuazione al passivo - Cass. n. 8602/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Insinuazione al passivo - Crediti tributari nei confronti del debitore - Opponibilità alla massa - Atto amministrativo di accertamento - Rilevanza - Esclusione -

Ammissione al passivo - Sentenza non passata in giudicato - Cass. n. 2949/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Ammissione al passivo - Credito- Sentenza non passata in giudicato - Antecedente al fallimento - Mancata prosecuzione del giudizio di impugnazione da parte del

Fallimento - Rivendica di denaro - Cass. n. 2737/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - rivendicazione, restituzione, separazione di cose - Rivendica di denaro ex art. 103 l.fall. - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento. Il denaro, al pari

Rivendica ex art. 103 l. fall. di beni fungibili - Cass. n. 2737/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - rivendicazione, restituzione, separazione di cose - Rivendica ex art. 103 l. fall. di beni fungibili - Restituzione - Modalità - Riparto degli ammanchi -

Creditore di terzi garantito da ipoteca sui beni del fallito - Cass. n. 1067/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Creditore di terzi garantito da ipoteca sui beni del fallito - Rendite dell'immobile ipotecato - Ammissione al passivo - Necessità - Esclusione. Il creditore

<u>Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ma privo di dichiarazione – Cass. n. 24157/2020</u> Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ma

www.foroeuropeo.it Pagina 2 / 4 Phoca PDF



151 Concorso dei creditori -Art. 51 (Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

privo di dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c. - Opponibilità allo stato passivo - Esclusione -

<u>Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - Dichiarazione di fallimento – Cass. n.</u> 23474/2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - Dichiarazione di fallimento dell'ingiunto in pendenza del giudizio di opposizione - Opponibilità alla

Opposizione allo stato passivo - contratto di apertura di conto corrente bancario – Cass. 23490/2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività' fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo – istruzione - Credito fondato su contratto - Prova dell'anteriorità del negozio rispetto al fallimento - Opponibilità alla massa dell'intero rapporto -

Opposizione ex art. 99 I.fall. - Credito - Cass. n. 23490/2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo – istruzione - Opposizione ex art. 99 l.fall. - Credito-Anteriorità rispetto all'apertura del fallimento - Prova - Principio di acquisizione processuale -

Opposizione a decreto ingiuntivo - Fallimento del debitore opponente – Cass. n. 22047/2020 Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo. Procedimento civile - Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Fallimento del debitore opponente - Interruzione del giudizio - Interesse del fallito

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 2990 del 07/02/2020 (Rv. 656647 - 01)

Domanda di risoluzione contrattuale - Azione promossa prima del fallimento della parte convenuta - Pretese esclusive di carattere restitutorio o risarcitorio - Ricorso al procedimento di insinuazione al passivo - Necessità - Pretese estranee alla partecipazione al concorso - Proseguibilità con il

Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - riscossione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13929 del 22/05/2019 (Rv. 654264 - 01)

www.foroeuropeo.it Pagina 3 / 4 Phoca PDF



151 Concorso dei creditori -Art. 51 (Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali - Giudizio promosso da o nei confronti del concessionario - Litisconsorzio necessario tra quest'ultimo e l'ente creditore - Esclusione - Fondamento. In tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, nel giudizio

Appalto (contratto di) - ausiliari dell'appaltatore - diritti verso il committente - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 6333 del 05/03/2019 (Rv. 653177 - 01)

Appalto - Responsabilità solidale del committente ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 - Azione diretta nei confronti del committente - Finalità - Sopravvenuto fallimento dell'appaltatore - Improcedibilità dell'azione - Esclusione - Violazione della "par condicio creditorum" - Insussistenza.

151 Concorso dei creditori -Art. 51 (Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 151 Concorso dei creditori - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - DIgs 14/2019 -Art. 51 (Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Articolo vigente |red Art. 151

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 2657 del 30/01/2019 (Rv. 652545 - 01)

Fallimento del terzo datore di ipoteca - Domanda di insinuazione al passivo del creditore ipotecario - Necessità - Ragioni. I titolari di diritti d'ipoteca sui beni immobili compresi nel fallimento e già costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito, dopo la

fine			

- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it

www.foroeuropeo.it Pagina 4 / 4 Phoca PDF